

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma
Posta Elettronica: previmil@previmil.difesa.it
Posta Elettronica Certificata: previmil@postacert.difesa.it
P.d.C.: mil. 5.2210 - 52599

OGGETTO: Rivalutazione automatica delle pensioni di cui al decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR” convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 – applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo-30 aprile 2015.
Messaggio INPS n. 4993 del 27 luglio 2015.

A

INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”

Seguito nota Prot. n. M_D/GPREV/ 00124499 del 17/07/2015.

1. Si segnala l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015 della legge di conversione n. 109 del 17 luglio 2015, n. 109, che ha apportato modifiche al decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”.

In particolare è stato aggiunto il comma 25 ter all'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, che recita: “*Resta fermo che gli importi di cui al comma 25 bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente*”.

L'INPS, con messaggio n. 4993 del 27/07/2015, che ad ogni buon fine si allega in copia ed al quale si fa rinvio, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla portata applicativa della sopracitata normativa.

2. Si coglie l'occasione, infine, per richiamare l'attenzione sull'art.5, del sopracitato decreto legge n. 65/2015, commi 1 e 1-bis, che ha apportato modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo di cui all'art.1, comma 9 della legge 8 agosto 1995, n.335, nei termini sotto indicati:
“In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.”
“In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente

articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo”.

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e norma.

IL CAPO DEL I REPARTO
(Dirigente)
(Dott. Alfredo VENDITTI)